

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Sezione Prima Civile

Il giudice istruttore  
nella causa n. *omissis*/2018 R.G. ;  
a scioglimento della riserva, visti ed esaminati gli atti e rilevato preliminarmente che **deducendo l'opponente violazione della legge antitrust, la competenza a conoscere della relativa eccezione sarebbe della Sezione Specializzata Impresa per cui, attesa la competenza funzionale a conoscere dell'opposizione del giudice che ha emesso il provvedimento (cioè questo giudice), la cognizione delle questioni di competenza della Sezione Specializzata Impresa dovrebbe essere rimessa a detta sezione, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi** (cfr. Cass.n.19738/17); ritenuto perciò che l'opposizione non può considerarsi fondata su prova scritta né di pronta soluzione e non sussistono quindi i gravi motivi richiesti dalla legge per sospendere l'esecuzione provvisoria già concessa ex art.642 cpc;

**P.Q.M.**

rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa ex art.642 cpc e trattandosi di causa in materia di contratti bancari, visti gli artt.5 e 6 del decr.leg.vo n.28/2010, dispone che le parti procedano all'esperimento del procedimento di mediazione nei termini indicati dalla legge e, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento, rinvia la causa al 21 marzo 2019 ore 10.00.

Si comunicati.  
Brescia, 19 ottobre 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*